

N. 560/2011 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI

Sezione Civile

Nella persona della Dr.ssa Adele Pipitone, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 560 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili del 2011

TRA

IL COMUNE DI ERICE, in persona del Sindaco rag. Giacomo Tranchida (p.i.80004000818) rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Marabete presso il cui studio è elettivamente domiciliato nella via Sant' Agostino n.3, giusto mandato a margine all'atto di citazione,

ATTORE

CONTRO

SALVO NATALE nato in Trapani il 19.02.1963 ed ivi residente nella via Madonna di Fatima n.183/A, (C.F. SLVNTL63B19L331C), elettivamente domiciliato in Trapani via Rocco Solina n.2 presso lo studio dell'avv. Antonino Sugamele dal quale è rappresentato e difeso giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTO

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione regolarmente notificato il COMUNE DI ERICE, in persona del suo Sindaco sig. Tranchida Giacomo adiva questo Tribunale esponendo di essere stato oggetto di notizie diffamatorie, lesive della propria reputazione, riportate e contenute in tre articoli apparsi sul quotidiano on line www.altratrapani.it, il primo dal titolo "GLI SPRECHI.... CHE



VOGLIAMO” il secondo dal titolo “ERICE E GOOGLE, UN ACCORDO SOLARE?”, collegato al terzo “SE VOGLIAMO CHE TUTTO RIMANGA COM'E' BISOGNA CHE TUTTO CAMBI”.

Chiedeva la condanna al risarcimento del danno indicato e quantificato nella somma di €. 200.000,00 o nella maggior o minor somma da determinarsi dal giudicante, anche in via equitativa.

Si costituiva il medesimo convenuto deducendo l'insussistenza di espressioni diffamatorie negli articoli predetti, la verità delle notizie pubblicate, la sussistenza dell'interesse pubblico alla loro conoscenza e la contenenza della forma utilizzata; chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda risarcitoria proposta.

Svolta attività istruttoria mediante l'acquisizione delle documentazione versata in fascicolo e l'assunzione delle prove testimoniali ammesse, veniva assunta in decisione previa concessione dei termini di rito.

La domanda non merita accoglimento e deve essere rigettata con conseguente statuizione in relazione alle spese di giudizio.

Oggetto della domanda dell'attore è l'accertamento della valenza diffamatoria degli articoli apparsi sul sito internet, come lesivi dell'onore e della reputazione del Tranchida, in qualità di Sindaco del Comune di Erice.

Preliminarmente, si osserva che il diritto alla reputazione, tra i diritti della personalità, trova il proprio fondamento nel sistema di tutela costituzionale della persona umana, così avendo, nella Costituzione medesima, il proprio fondamento normativo (cfr. Corte Cost. 184/1986, 479/87), in particolare negli artt. 2 e 3 cost. e nel riconoscimento dei diritti inviolabili della persona. Nell'ambito dell'obiettivo primario di pieno sviluppo della persona umana indicato dalle norme sopra richiamate, diritto all'immagine, al nome, all'onore, alla reputazione, alla riservatezza altro non sono che singoli aspetti della rilevanza costituzionale acquisita, nel sistema costituzionale, dalla persona nella sua unitarietà (cfr. *funditus* Cass. Sez. 3 Civ., Sentenza n. 6507 del 10/05/2001 – Rv. 546572). Peraltro, sebbene tra i diritti della personalità elencati dal codice civile non figurino esplicitamente il diritto alla reputazione, detto diritto è evidentemente garantito, in considerazione che la tutela del diritto al nome e del diritto all'immagine è sempre funzionale non tanto alla protezione di quei singoli elementi che sono il nome e l'immagine, quanto piuttosto, alla protezione della persona nel suo complesso, rispetto a rischi di pregiudizio del decoro e della reputazione della persona.

La reputazione, inoltre, al pari dell'onore, trova compiuta e specifica tutela a livello penale, giusta la previsione del delitto di diffamazione. Quanto all'oggetto della tutela, la reputazione ha un carattere obiettivo, consistendo nella fama pubblica di cui il soggetto gode: si ha a che fare, cioè, con l'opinione sociale dell'onore di una persona, la stima diffusa nell'ambiente sociale, l'opinione che gli altri hanno dell'onore e del decoro di una persona (cfr. Cass. Sez. V Pen., 28-02-1995, n. 3247). L'ordinamento offre tutela alla reputazione tanto con riferimento alle persone fisiche, quanto con riferimento a persone giuridiche ed enti collettivi, capaci di assumere la qualità di soggetti passivi nei delitti contro l'onore, non potendosi peraltro escludere, in tali casi, la configurabilità di una concorrente offesa alla reputazione delle singole



persone che dell'ente fanno parte (cfr. Cass. Pen. 24.11.1987).

Venendo in rilievo condotte che si realizzano *verbis*, diffamazione e diritto alla reputazione trovano un contemperamento necessario ed ineludibile in altri diritti costituzionali di pari rango e, in particolare, nell'art. 21 cost. che sancisce il diritto di libera manifestazione del pensiero e nel diritto di cronaca giornalistica, del pari che il diritto di critica, estrinsecazione specifica ed ulteriore del più generale diritto di manifestazione del pensiero.

Nel contemperamento tra i due diritti, viene in rilievo, per ciò che è di interesse in questa sede, il diritto di cronaca giornalistica, che si accompagna – per il tenore degli articoli e per il contenuto della materia trattata – al diritto di critica, quale ipotesi specifica della generale scriminante dell'esercizio di un diritto di cui all'art. 51 c.p.

La giurisprudenza ha, da tempo, elaborato alcuni principi generali, idonei ad orientare l'interprete.

In tema di diffamazione a mezzo stampa, infatti, può essere riconosciuta l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca qualora vengano, dal giornalista, rispettate le seguenti condizioni: a) che la notizia pubblicata sia vera; b) che esista un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti; c) che l'informazione venga mantenuta nei limiti della più serena e maggiore obiettività (così Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4009 del 16/12/2004).

Volendo, brevemente esplicitare i presupposti indicati in via interpretativa dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, *la verità del fatto narrato* si traduce e richiede la verità del fatto attribuito e assunto a presupposto delle espressioni criticate, in quanto - fermo restando che la realtà può essere percepita in modo differente e che due narrazioni dello stesso fatto possono perciò stesso rivelare divergenze anche marcate - non può essere consentito attribuire ad un soggetto specifici comportamenti mai tenuti o espressioni mai pronunciate, per poi esporlo a critica come se quei fatti o quelle espressioni fossero effettivamente a lui riferibili; pertanto, limitatamente alla verità del fatto, non sussiste alcuna apprezzabile differenza tra l'esimente del diritto di critica e quella del diritto di cronaca, costituendo per entrambe presupposto di operatività. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7662 del 31/01/2007).

Il diritto di cronaca, quindi, non può oltrepassare i limiti del rispetto della verità e dell'interesse del pubblico a essere informato; peraltro, è necessario precisare che il diritto di critica – che spesso si accompagna al diritto di cronaca giornalistica -, può anche essere non obbiettivo, ma deve, tuttavia, sempre corrispondere all'interesse sociale alla comunicazione, nei limiti della correttezza del linguaggio (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 44395 del 16/11/2005).

E' stato precisato, peraltro, che non è indispensabile che il fatto esposto sia vero, ma è sufficiente che sia ritenuto tale, in base ad una giustificata e ragionevole rappresentazione della realtà e che esso venga prospettato in termini che non eccedano lo scopo prefissato e non siano quindi, di per sé stessi, denigratori.

In tal senso viene in considerazione l'ulteriore elemento della continenza.



La legittimità della critica soggiace, infatti, al principio di «continenza formale» che impone il ricorso alla formulazione di opinioni ed espressioni che, anche se apertamente polemiche, siano rapportate ai parametri di correttezza e civiltà desumibili dalle fondamentali regole del vivere civile.

La critica «scorretta», espressa, cioè, non in forma moderata, ma con modalità lesive dell'immagine e del decoro altrui, viene, pertanto, considerata illecita.

Quanto alla continenza in particolare, deve osservarsi che anche da ultimo la Cassazione ha avuto modo di ribadire che *"il diritto di critica, inoltre, - non diversamente da quello di cronaca - è condizionato, quanto alla legittimità del suo esercizio, dal limite della continenza, sia sotto l'aspetto della correttezza formale dell'esposizione, sia sotto quello sostanziale della non eccedenza dei limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse, e dev'essere accompagnato da congrua motivazione del giudizio di disvalore incidente sull'onore o la reputazione. Tuttavia, allorquando la narrazione di determinati fatti, per essere esposta insieme ad opinioni dell'autore, rappresenti nel contempo esercizio del diritto di cronaca e di quello di critica, la valutazione di continenza non può essere condotta sulla base degli indicati criteri di natura essenzialmente formale, ma deve lasciare spazio alla interpretazione soggettiva dei fatti esposti, di modo che la critica non può ritenersi sempre vietata quando sia idonea ad offendere la reputazione individuale, essendo, invece, decisivo, ai fini del riconoscimento dell'esimente, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita, il quale è ravvisabile nella pertinenza della critica di cui si tratta all'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza del fatto oggetto della critica"*, e, più in generale che *"il diritto di critica non si concreta, come quello di cronaca, nella narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio, o, più genericamente, in una opinione, la quale, come tale, non può che essere fondata su un'interpretazione dei fatti e dei comportamenti e quindi non può che essere soggettiva, cioè corrispondere al punto di vista di chi la manifesta, fermo restando che il fatto o comportamento presupposto ed oggetto della critica deve corrispondere a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze oggettive, così come accade per il diritto di cronaca"* (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7847 del 2011).

L'applicazione dei su enunciati principi comporta che nel giudizio di risarcimento del danno alla reputazione commesso col mezzo della stampa, là dove il convenuto eccepisca di avere legittimamente esercitato il proprio diritto di critica, il giudice non può limitarsi ad accogliere la domanda assumendo che il convenuto medesimo non ha dato prova dei fatti oggetto di critica, ma deve distinguere tra i giudizi espressi nello scritto asseritamente diffamatorio ed i fatti posti a fondamento di quei giudizi, che debbono invece essere veritieri.

Da ultimo, è necessario che la notizia o, più in generale, i fatti narrati abbiano un oggettivo interesse pubblico, ovvero non siano diretti a rivelare circostanze personali o intime della vita privata di un soggetto mancanti, in generale, di alcuna valenza collettiva (seppur occorre sempre fare riferimento al soggetto ed alla conoscenza che questi possa avere in un contesto sociale più o meno ampio).



Alla luce dei principi esposti, questo Decidente ritiene che non sussistano i presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda introdotta dagli attori.

Ed infatti, nel primo articolo GLI SPRECHI ...CHE VOGLIAMO viene descritta e narrata una vicenda giudiziale che trae origine da una denuncia di un cittadino, tale Francesco Borghi, il quale, con un proprio esposto-denuncia, segnalava all'autorità giudiziaria i possibili sprechi relativi al servizio di raccolta differenziata nel Comune di Erice; da tale fatto – di cui è stata acquisita prova documentale nel corso del giudizio – l'autore riferisce che è scaturita un'indagine giudiziale.

Nel testo dell'articolo, inoltre, vengono riportate alcune interviste fatte allo stesso Sindaco di Erice e richiamata la polemica politica che era intercorsa, nel 2010, fra il Sindaco di Trapani Girolamo Fazio e lo stesso Tranchida, sulla vicenda degli acquisti dei mezzi per la raccolta e sui costi del medesimo servizio per i cittadini.

Dai fatti narrati e dalle notizie riportate, seppur possa ravvisarsi una critica all'operato del Sindaco, nessuna espressione diffamatoria appare utilizzata dall'autore, sia in ragione dei fatti narrati – che corrispondono a circostanze oggetto di indagini e di rilievo pubblico, la cui fonte è verificabile nello stesso corpo dell'articolo – sia per le espressioni, che in nessun caso travalicano il limite della continenza verbale, ma appaiono riportate in modo equilibrato e non aggressivo.

Del pari, nel secondo articolo dal titolo ERICE E GOOGLE, UN ACCORDO SOLARE? viene segnalato ai lettori una vicenda – di evidente rilievo pubblico – che ha interessato il sito del Comune di Erice in cui sarebbero state pubblicate delle inserzioni di Google Adsense; l'autore, nel testo dell'articolo, in forma dubitativa, chiede maggiori informazioni all'Istituzione sui possibili arricchimenti di terzi a svantaggio del Comune, invitando l'amministrazione a fornire maggiori dettagli sulla vicenda.

Anche in tal caso i toni utilizzati, dubitativi e comunque diretti a sollecitare quantomeno un riscontro; non si può non notare, peraltro, che la critica viene prospettata anche in relazione ad una possibile ipotesi di maggior vantaggio e/o di visibilità per alcune aziende commerciali, citate dall'autore, che avrebbero avuto sul sito del Comune maggiore risalto rispetto ad altre, con effetti di concorrenza sleale rispetto ad altre. L'unica espressione che appare più incisiva e riportata nel testo dell'articolo, ove si dice che *“quella dell'amministrazione Tranchida, in questo caso, rappresenta una scorrettezza evidente”*, per il contesto ove viene riportata – a conclusione dell'articolo e come logica conseguenza alla notizia della maggior vantaggio riservato solo ad alcuni operatori ed a scapito di altri – e per i toni riferiti, rientranti nella continenza verbale ed espressiva, non appare diffamatoria né lesiva della reputazione dell'amministrazione citata, considerato, peraltro, che nel testo dell'articolo viene indicato lo stesso Comune come vittima di un'operazione poco chiara di pubblicità on line.

Non può tacersi, infine, la circostanza che il terzo articolo indicato, dal titolo SE VOGLIAMO CHE TUTTO RIMANGA COM'E', BISOGNA CHE TUTTO CAMBI!, rappresentando una logica esplicazione e giustificazione del primo, è diretto ad illustrare, ai lettori, i meccanismi e le modalità di pubblicità sul sito, essendovi state riportate, peraltro, a supporto di quanto riferito,



diverse notazioni tecniche oltreché le fonti informative utilizzate, così da supportare la veridicità delle affermazioni riportate nello scritto. Né le espressioni utilizzate trascendono, nei toni e nei contenuti, nell'offesa personale, rivelando, invece, notevole tecnicismo nella ricostruzione dei fatti, in cui la critica che pur viene effettuata deve essere ricondotta nell'ambito della libera manifestazione del pensiero e nell'esercizio legittimo del diritto.

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni la domanda va rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo il valore della causa, le questioni giuridiche trattate e l'attività istruttoria svolta, ex D.M.55/14.

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni altra istanza, deduzione e d eccezione disattese, definitivamente pronunciando così provvede:

rigetta la domanda attorea;

condanna l'attore al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di lite che si liquidano in € 100,00 per spese, € 3.250,00 per compenso professionale, oltre al 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge.

Così deciso in Trapani il 08.01.2016

Il G.I.

Dott. Adele Pipitone

